



Dicastero amministrazione generale

Servizi centrali

Servizio cancelleria
Piazza Nosetto 5
6500 Bellinzona

T +41 (0)58 203 10 00

F +41 (0)58 203 10 20

cancelleria@bellinzona.ch

Interpellanza 261/2020 “Indebita ingerenza del Municipio?” di Paolo Locatelli

Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale

L'interpellanza si riferisce al rifiuto da parte del presidente del Consiglio comunale di firmare la convocazione di questa seduta del Legislativo.

Si premette innanzitutto che le modalità di convocazione sono definite dalla LOC (art. 49-52). La legge prevede che ad occuparsi della convocazione sia il presidente del Consiglio comunale d'intesa con il Municipio. L'opinione del presidente prevale unicamente in caso di disaccordo sulla data di svolgimento della seduta (come indicato esplicitamente all'art. 50 cpv. 2 LOC). Per tutte le altre questioni l'opinione del Municipio ha ruolo preponderante, come del resto stabilito all'art. 50 cpv. 1 LOC (“il Consiglio comunale si riunisce se il Municipio lo ritiene opportuno). La competenza di allestire l'ordine del giorno spetta dunque in primis al Municipio, come esplicitato nell'ABC del Consigliere comunale, edito dalla SEL (Scheda III.C/6).

Si evidenzia come un messaggio municipale possa essere messo all'ordine del giorno quando vi è un preavviso di una commissione del Consiglio comunale (art. 56 cpv. 2 LOC) e quando tale rapporto è stato depositato in Cancelleria almeno 7 giorni prima della seduta del Consiglio comunale (art. 71 cpv. 1 LOC). Per l'inserimento della discussione sul messaggio nell'ordine del giorno è sufficiente la presentazione di un rapporto (indipendentemente se unico o di maggioranza/minoranza).

Per quanto riguarda il presidente del Consiglio comunale, il suo è un ruolo di coordinamento e di conduzione del Legislativo durante le sedute. In altre parole il presidente deve vegliare affinché le regole di funzionamento del Consiglio comunale siano rispettate e le deliberazioni siano corrette. Come in altri ambiti istituzionali anche il presidente del Consiglio comunale è un primo inter pares, ha una carica onorifica con compiti di rappresentanza. Durante l'anno di presidenza il presidente è il primo cittadino

del Comune e come tale dovrebbe rappresentare tutte le cittadine e i cittadini, indipendentemente dai partiti di appartenenza o dalle opinioni espresse.

In questo senso, come sempre avviene con cariche di questo tipo, ci si aspetta che durante l'anno di presidenza il primo cittadino sia il più neutrale possibile, non agendo a favore del proprio partito, ma garantendo lo svolgimento dell'attività istituzionale in modo corretto e nel rispetto delle regole.

Fatte queste premesse rispondiamo alle domande dell'interpellante.

1. L'Ufficio presidenziale del Consiglio comunale, nella sua completa formazione, è stato coinvolto in tutti gli sviluppi della descritta vicenda?

Il presidente del Consiglio comunale si è rifiutato di firmare la convocazione, perché all'ordine del giorno figuravano i due messaggi su crediti suppletivi. Messaggi che, come evidenziato in premessa, potevano essere discussi dal Consiglio comunale poiché nei termini previsti dalla LOC era stato quanto meno redatto un rapporto commissionale per ciascun tema. Si ricorda inoltre, come già fatto in premessa, che la competenza di allestire l'ordine del giorno spetta in primis al Municipio e non al presidente del Legislativo. Di fronte dunque al rifiuto - ingiustificato - del presidente del Consiglio comunale di firmare la convocazione, si è richiesto l'intervento del vicepresidente.

L'art. 48 LOC non attribuisce competenze d'esame o decisionali all'Ufficio presidenziale. La correttezza di questa procedura è stata confermata dalla SEL.

2. Ritiene il Municipio giustificato l'intervento, particolarmente invasivo (è stato chiesto al vicepresidente del CC di firmare l'odg), su una decisione che, a prescindere, è prerogativa esclusiva del potere legislativo?

Come evidenziato nel dettaglio in premessa il compito di allestimento dell'ordine del giorno spetta principalmente al Municipio e non al presidente del Consiglio comunale. In questo senso non vi è stata alcuna invasione di campo o violazione del principio della separazione dei poteri.